Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I · Anno 124° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA · Roma - Mercoledì, 12 gennaio 1983 · SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 10 DEL 12 GENNAIO 1983:

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **37.**
Piano socio-sanitario della Regione Marche per il triennio ottobre 1982-settembre 1985.

(6264)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1982, n. **971.**

Finanziamento delle opere di straordinaria manutenzione del ponte girevole di Taranto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino ed il risanamento del ponte girevole sul canale navigabile di Taranto.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1982.

Art. 2.

Qualora per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici intenda avvalersi dell'appalto-concorso, si applicherà l'articolo 8 della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Art. 3.

All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — NICOLAZZI — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 6 gennaio 1983, n. **5.**

Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio del comune di Firenze, in applicazione della normativa a favore dei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con atto deliberativo della amministrazione comunale di Firenze.

E' condizione per la cessione che il richiedente abbia nell'alloggio oggetto di assegnazione la propria effettiva e stabile dimora alla data di entrata in vigore della presente legge e che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti proprietario, nel comune di Firenze o nei comuni contermini, di altro immobile idoneo alle esigenze abitative del nucleo stesso.

All'assegnatario è equiparato, agli effetti della presente legge, chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio, per successione, per separazione legale o scioglimento del matrimonio.

Art. 2.

Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate all'intendente di finanza di Firenze, entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Copia della domanda è contestualmente inviata, a cura del richiedente, al sindaco del comune di Firenze.

Art. 3.

Ferme restando le altre condizioni di cui all'articolo 1, qualora i richiedenti risultino morosi o comunque in ritardo nel pagamento delle somme dai medesimi dovute all'amministrazione comunale, sia a titolo di indennità di occupazione, sia a titolo di rimborso delle spese condominiali, l'accoglimento delle domande di cui all'articolo precedente è subordinato al saldo di ogni pendenza nei confronti del comune di Firenze, entro e non oltre tre mesi dalla data di ricevimento della apposita richiesta inoltrata dal sindaco.

Nel caso che nei termini suddetti non si provveda al pagamento delle somme dovute, la domanda di cessione si intende a tutti gli effetti rinunziata.

Art. 4.

L'intendente di finanza si pronuncia separatamente su ogni domanda di cessione in proprietà, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'attestato del sindaco del comune di Firenze che non sussiste alcun debito del richiedente nei confronti della amministrazione comunale, ovvero che i debiti sono stati estinti nei termini di cui al precedente articolo.

Il provvedimento dell'intendente di finanza, di accoglimento o di diniego in ordine alla domanda presentata, è comunicato al richiedente e al sindaco del comune di Firenze.

Il sindaco del comune di Firenze dà inoltre immediata notizia all'intendente di finanza nei casi in cui la domanda di cessione si intende rinunziata, ai sensi del precedente articolo.

Art. 5.

Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato secondo i criteri dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, come modificato dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6.

Dalla data di accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e fino al trasferimento dell'alloggio in proprietà del richiedente, quest'ultimo è tenuto a corri-

spondere mensilmente al comune di Firenze il canone minimo di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 513. E' tenuto inoltre a corrispondere le spese condominiali e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e previa diffida a provvedere da parte del sindaco del comune di Firenze nei termini contestualmente assegnati, l'atto di accoglimento della domanda perde la propria efficacia. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, ultimo comma.

Art. 7.

Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

I cessionari hanno tuttavia facoltà di locale l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione della giunta comunale di Firenze.

Il cessionario può alienare l'alloggio solo qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente primo comma. In tal caso deve darne comunicazione al comune di Firenze, il quale può esercitare, a mezzo di dichiarazione del sindaco, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione sull'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 6 gennaio 1983, n. 6.

Norme concernenti l'Opera del vocabolario storico-linguistico della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale ricercatore tecnico e amministrativo in servizio presso l'Accademia della Crusca - Firenze alla data di entrata in vigore della presente legge ed addetto all'Opera del vocabolario della lingua italiana da almeno un anno, il cui rapporto risulti regolato da un formale contratto di lavoro, è inquadrato nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche ed è destinato a prestare servizio presso il centro studi « Opera del vocabolario italiano », organo di ricerca del predetto Consiglio.

Art. 2.

Per il funzionamento del centro di cui all'articolo 1 e per l'uso dei servizi in comune, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge verrà stipulata una convenzione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia della Crusca, sostitutiva della convenzione in atto, in cui verranno disciplinati i rapporti tra i due enti e in particolare:

a) le modalità di cessione da parte dell'Accademia dell'archivio lessicale, del restante materiale scientifico attinente all'Opera del vocabolario di cui all'articolo 1 e di quello risultante dalla ricerca per la suddetta Opera, con garanzia di accesso alla consultazione da parte degli studiosi;

b) le modalità di uso gratuito di locali e servizi ivi compresa la biblioteca, idonei al funzionamento del centro;

c) il numero dei componenti il consiglio scientifico del centro che devono essere designati dall'Accademia, i quali non devono tuttavia essere meno di un terzo dei membri del consiglio medesimo;

d) le modalità inerenti il trasferimento dei beni e ogni altro rapporto patrimoniale;

e) le ulteriori misure per potenziare i rapporti di collaborazione scientifica tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia.

Art. 3.

L'inquadramento di cui all'articolo 1 è disposto con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di cui agli articoli 38 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ed ha effetto dalla data della menzionata deliberazione.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le necessarie variazioni alle dotazioni organiche di cui all'allegato *A* del regolamento del personale ed all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, e le occorrenti variazioni del proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 12 genaio 1983, n. 7.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1982, n. 231, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 925, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 52.905 a L. 54.608 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 37.287 a L. 38.990 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.290,50 a L. 5.460,80 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 5

Errata-corrige
(Decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 2, 3 e 4)

Nel settimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 2, recante misure urgenti in materia sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1983, dove è scritto: «...non compresi nell'elenco dei farmaci *esistenti...*», leggasi: «... non compresi nell'elenco dei farmaci *esenti...*»; nel primo comma dell'art. 9 dello stesso decreto-legge ove è scritto: «...*assunti* ai sensi dell'art. 77...», leggasi: «...*assunte* ai sensi dell'articolo 77...».

Nel quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, recante misure urgenti in materia previdenziale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1983, ove è scritto: «...contribuzione complessiva a 24 ore lavorative".», leggasi: «...contribuzione complessiva *del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente* a 24 ore lavorative".».

Il titolo del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1983, è sostituito dal seguente: « Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1982.

Approvazione del modello I.V.A. 76 concernente le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e registrate nell'anno 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale prevedeva, per i soggetti che nell'anno 1981 avevano realizzato un volume d'affari superiore a dodici milioni di lire, l'obbligo di comunicare all'ufficio I.V.A. competente l'ammontare delle operazioni, registrate nell'anno 1981, non assoggettate all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, integrato dall'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1981, n. 104;

Visto l'art. 3, quinto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che ha reso obbligatoria la comunicazione di cui al citato art. 77 anche per le operazioni effettuate nel 1982, da presentare al competente ufficio I.V.A. entro il 31 gennaio 1983;

Decreta:

E' approvato l'annesso modello I.V.A. 76 concernente le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e registrate nell'anno 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1982

Il Ministro: FORTE

MODULARIO F. - Tasse - 530

Mod. I.V.A. 76

per il servizio Meccanografico

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

effettuate nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

(art. 77 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni)

UFFICIO IVA DI

ANNO 1982

CONTRIBUENTE

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO

C.A.P.

COMUNE

PROV. (sigla)

ATTIVITÀ ESERCITATA

Codice attività

N. Partita IVA

0 0

Codice Fiscale

AMMONTARE DELLE OPERAZIONI

cod.		Aliquota %	IMPORTO
01	AMMONTARE DELLE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, NON SOGGETTE AD IMPOSTA, REGISTRATE NELL'ANNO, DISTINTO PER ALIQUOTA APPLICABILE, AL NETTO DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.	2	.000
02		8	.000
03		10	.000
04		15	.000
05		18	.000
06		20	.000
07		35	.000
08		38	.000
09	**TOTALE DELLE OPERAZIONI** (somma dei codici da 01 a 08)		.000
10	**TOTALE DEGLI ACQUISTI E DELLE IMPORTAZIONI** .000		

ATTENZIONE
apporre data e firma nel foglio sottostante

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE	ESTREMI DI PROTOCOLLO
GIORNO MESE ANNO	

MODULARIO
F. - Tasse - 530

Mod. I.V.A. 76

per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

effettuate nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

(art. 77 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni)

UFFICIO IVA DI

ANNO 1982

CONTRIBUENTE

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO

C.A.P. | COMUNE | PROV (sigla)

ATTIVITÀ ESERCITATA | Codice attività

N. Partita IVA: 0 . . . . . . 0 . . .

Codice Fiscale

AMMONTARE DELLE OPERAZIONI

cod.		Aliquota %	IMPORTO
01	AMMONTARE DELLE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, NON SOGGETTE AD IMPOSTA, REGISTRATE NELL'ANNO, DISTINTO PER ALIQUOTA APPLICABILE, AL NETTO DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.	2	.000
02		8	.000
03		10	.000
04		15	.000
05		18	.000
06		20	.000
07		35	.000
08		38	.000
09	**TOTALE DELLE OPERAZIONI** (somma dei codici da 01 a 08)		.000
10	**TOTALE DEGLI ACQUISTI E DELLE IMPORTAZIONI** .000		

Data ____________ Firma ____________

PROTOCOLLO UFFICIO

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1982

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di minerali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderia di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, *cinematografiche, radiografiche ecc.)*
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici *e affini*
3200 Cuoio e articoli in pelle
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e *coloniali in genere*
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e *attrezzature varie per altre industrie e per il* commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 *Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie*
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
4204 *Pesce e frutti di mare freschi*
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 *Cappelli e ombrelli*
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 *Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino*
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 *Locande e affittacamere*
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 o 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8000, 8100, 9000)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 *Amministrazione centrale dello Stato per i servizi di* interesse generale
7010 Amministrazione Centrale dello Stato per i servizi inerenti all'attività economica, finanziaria e sociale (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri Enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

MODULARIO F. - Tasse - 530 Mod. I.V.A. 76

per il Contribuente

OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

effettuate nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

(art. 77 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni)

UFFICIO IVA DI

ANNO 1982

CONTRIBUENTE

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO

C.A.P. | COMUNE | PROV. (sigla)

ATTIVITÀ ESERCITATA | Codice attività

N. Partita IVA 0 0

Codice Fiscale

AMMONTARE DELLE OPERAZIONI

cod.		Aliquota %	IMPORTO
01	AMMONTARE DELLE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, NON SOGGETTE AD IMPOSTA, REGISTRATE NELL'ANNO, DISTINTO PER ALIQUOTA APPLICABILE, AL NETTO DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.	2	.000
02		8	.000
03		10	.000
04		15	.000
05		18	.000
06		20	.000
07		35	.000
08		38	.000
09	**TOTALE DELLE OPERAZIONI** (somma dei codici da 01 a 08)		.000
10	**TOTALE DEGLI ACQUISTI E DELLE IMPORTAZIONI** .000		

Se il modello è inviato per posta, la presente copia deve essere trattenuta dal contribuente.

Se il modello è presentato direttamente all'Ufficio, la presente copia, debitamente protocollata, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione.

PROTOCOLLO UFFICIO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Soggetti che debbono presentare il modello

Il modello deve essere compilato dai soggetti che nell'anno 1982 hanno realizzato un volume d'affari, determinato a norma dell'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, superiore a lire dodici milioni, e che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi e acquisti *non soggetti ad I.V.A.* (art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, integrato dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1981, n. 104 prorogato dal D.L. 26 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187) *nei confronti dei soggetti danneggiati dal* terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Sottoscrizione

Il modello deve essere sottoscritto dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.
La firma va apposta in calce alla copia per l'ufficio.

Termine di presentazione

Il modello deve essere presentato all'Ufficio I.V.A. competente entro il 31 gennaio 1983. Nel caso di *presentazione diretta, l'Ufficio rilascia,* come ricevuta, la copia per il contribuente, dopo avervi apposto gli estremi di protocollazione nonchè il timbro a calendario.
Il modello può anche essere spedito all'Ufficio, entro lo stesso termine, a mezzo di lettera raccomandata semplice e si considera presentato il giorno in cui è consegnato all'ufficio postale. In tal caso, devono essere spedite soltanto le copie per l'Ufficio e per il servizio meccanografico.
La prova della presentazione della dichiarazione — che dai protocolli, registri ed atti dell'Ufficio non *risulti pervenuta — non può essere data che me*diante la ricevuta dell'Ufficio o la ricevuta della raccomandata.

Ufficio competente

Il modello deve essere presentato o spedito all'Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Elementi identificativi del contribuente

Gli elementi identificativi del soggetto e l'indicazione *per esteso dell'attività esercitata devono essere* riportati nel riquadro "CONTRIBUENTE".
Devono essere, altresì, indicati il codice relativo all'attività esercitata, nonchè il numero di partita I.V.A. ed il numero di codice fiscale.

Operazioni non soggette all'imposta

In corrispondenza dei codici da 01 a 08, devono essere riportati, distinti per aliquota applicabile ed al netto delle variazioni in diminuzione, gli importi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad imposta annotate nell'anno 1982 *sul registro delle fatture emesse o su quello dei corrispettivi,* di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero sul registro di cui all'art. 39, secondo comma, dello stesso decreto.
In caso di esercizio di più attività, devono essere indicati gli importi complessivi relativi a tutte le attività esercitate.
Il totale delle operazioni effettuate va indicato al cod. 09.
Nel cod. 10 va riportato l'importo relativo agli acquisti e importazioni non soggetti ad imposta annotati nell'anno 1982 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 del suddetto D.P.R. n. 633.
Tutti i dati contabili devono essere arrotondati alle L. 1.000.
Per facilitare la compilazione, negli spazi dove vanno indicati gli importi arrotondati, sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle.

Sanzioni

L'omessa presentazione del modello o la presentazione di esso con indicazioni inesatte sono punite con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 (art. 47 del D.P.R. n. 633/72).

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 gennaio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. C.E.C.M.U., in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 6 dicembre 1982 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili, con sede in Torino, via Duchessa Jolanda, 17, nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a. Centrofin ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Centrofin, con sede in Torino, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Roberto Elefante;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dallo art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili, quale società collegata con la S.p.a. Centrofin e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Centrofin;

Decreta:

Art. 1.

La C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili, con sede in Torino, via Duchessa Jolanda, 17, e posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Centrofin secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Roberto Elefante, nato a Monza (Milano) il 25 dicembrè 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore; La Stampa.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(200)

DECRETO 10 gennaio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Truck Forge, in Verres, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 6 dicembre 1982 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Truck Forge, con sede legale in Verres (Aosta) ed effettiva in Torino, corso Orbassano, 452, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Centrofin, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Centrofin, con sede in Torino, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Roberto Elefante;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dallo art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria dell'indicata S.p.a. Truck Forge, quale società collegata con la S.p.a. Centrofin e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Centrofin;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Truck Forge, con sede legale in Verres (Aosta) e sede effettiva in Torino, corso Orbassano, 452, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Centrofin secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Roberto Elefante, nato a Monza (Milano) il 25 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore; La Stampa.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(199)

DECRETO 10 gennaio 1983.

Assoggettamento della S.r.l. Marine Trading Services, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 1° dicembre 1982 con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Marine Trading Services, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonchè il collegamento della stessa società con la S.r.l. Lauro Lines e quindi con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti 19 febbraio 1982, emessi di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982 con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, con cui è nominato commissario, in sostituzione del dott. Carlo Alhadeff, dimissionario, l'avv. Giuseppe Batini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Marine Trading Services, quale società collegata con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Marine Trading Services, con sede in Napoli, via C. Colombo n. 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella delle S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' nominato commissario l'avv. Giuseppe Batini, nato a Pisa il 26 giugno 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore, Il Mattino.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(201)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3328/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo transitorio all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.

Regolamento (CEE) n. 3329/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente l'applicazione della decisione n. 2/82 della commissione mista CEE-Austria (transito comunitario) che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3330/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente l'applicazione della decisione n. 2/82 della commissione mista CEE-Svizzera (transito comunitario) che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Pubblicati nel n. L 355 *del* 16 *dicembre* 1982.

(326/C)

Regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75.

Regolamento (CEE) n. 3332/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l'assunzione di 56 agenti della sede dell'Associazione europea di cooperazione come funzionari delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 3333/82 della commissione, del 13 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3334/82 della commissione, del 13 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3335/82 della commissione, del 10 dicembre 1982, che modifica gli importi compensativi monetari applicabili nel settore del vino.

Regolamento (CEE) n. 3336/82 della commissione, del 13 dicembre 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1767/82 e (CEE) n. 1953/82 per quanto concerne le modalità relative all'importazione e all'esportazione di taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 3337/82 della commissione, del 13 dicembre 1982, relativo alla soppressione dei dazi doganali applicabili all'importazione di mosti di uve della voce 20.07 della tariffa doganale comune degli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 3338/82 della commissione, del 13 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3339/82 della commissione, del 13 dicembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 352 *del* 14 *dicembre* 1982.

(327/C)

Regolamento (CEE) n. 3340/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 217/81 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della atriffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3341/82 del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che fissa i prezzi limite per l'intervento per i vini da tavola per il periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 dicembre 1983.

Regolamento (CEE) n. 3342/82 della commissione, del 14 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3343/82 della commissione, del 14 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3344/82 della commissione, del 14 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3345/82 della commissione, del 13 dicembre 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3346/82 della commissione, del 13 dicembre 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero e di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3347/82 della commissione, del 14 dicembre 1982, relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dall'Ungheria negli anni 1982 e 1983.

Regolamento (CEE) n. 3348/82 della commissione, del 14 dicembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 818/80, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia.

Regolamento (CEE) n. 3349/82 della commissione, del 14 dicembre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 3350/82 della commissione, del 14 dicembre 1982, che modifica l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3351/82 della commissione, del 14 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 353 *del* 15 *dicembre* 1982.

(328/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 12 novembre 1982. Programma di edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1982-85

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che attribuisce al Comitato il compito di indicare le linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale; ai fini della predisposizione, da parte del CER, del piano decennale di edilizia residenziale pubblica;

Vista la propria delibera in data 26 ottobre 1978, con la quale sono state fissate le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94;

Vista la *proposta di programma quadriennale* 1982-85 formulata, ai sensi dell'art. 3 dell'anzidetta legge n. 457/1978, dal comitato per l'edilizia residenziale e trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici con nota n. 77/C del 6 agosto 1982;

Visti, in particolare, l'art. 2, penultimo comma, punto 1), l'art. 3, lettera *o*), e l'art. 20, secondo comma, della citata legge n. 457/1978, con le modifiche apportate dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, i quali stabiliscono che il CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera, su proposta del CER, con periodicità anche annuale, la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;

Vista la propria delibera in data 19 novembre 1981, con la quale — in corrispondenza dei limiti di reddito definiti dall'art. 13 del decreto-legge n. 629/1979, convertito nella legge n. 25/1980 — sono stati determinati i limiti di mutuo, nonché i tassi di interessi dei mutui agevolati;

Vista la proposta del CER, contenuta nel suindicato programma 1982-85, relativa alla revisione della misura dei tassi e dell'ammontare massimo dei mutui agevolati;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale, espresso nella seduta del 28 settembre 1982;

Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

Delibera:

A

1. Il limite massimo di mutuo per gli alloggi di nuova costruzione, fissato dalla delibera del CIPE in data 19 novembre 1981 in lire 36 milioni, è elevato a lire 44 milioni.

2. Il limite massimo di mutuo per gli interventi di recupero non può superare il 75 per cento del limite massimo stabilito per le nuove costruzioni ed è elevato, quindi, a lire 33 milioni.

3. Le misure dei tassi applicabili in corrispondenza dei limiti di reddito fissati dalla delibera CIPE del 19 novembre 1981 sono stabilite come segue:

	Limite di reddito	Tasso agevolato
	—	—
3.1. Alloggi destinati alla locazione, realizzati da Comuni e IACP, nonché realizzati da cooperative a proprietà indivisa	9.000.000	4,5
3.2. Alloggi realizzati da imprese di costruzione, cooperative a proprietà individuale e privati, nonché da enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà	9.000.000	6,5
	11.000.000	10,5
	14.500.000	14,5

4. I tassi di preammortamento sono fissati per gli alloggi di cui al precedente punto 3.1., al 4,5 per cento e, per gli alloggi di cui al precedente punto 3.2., al 6,5 per cento.

5. Poiché i tassi di preammortamento fissati dalla presente delibera sono diversi da quelli proposti nel programma 1982-85, il CER è impegnato a rideterminare gli obiettivi fisici per l'edilizia agevolata secondo la metodologia adottata nei paragrafi 5 e 9 del programma stesso.

B

E' approvato — nelle sue linee generali e per quanto di competenza — il programma predisposto dal CER per il quadriennio 1982-85 di cui alle premesse, con le seguenti specificazioni:

1. Criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie.

L'impostazione di un programma di edilizia residenziale pubblica richiede, preliminarmente, la definizione e la quantificazione del fabbisogno abitativo primario e della sua evoluzione sia a livello nazionale sia a livello regionale. In tale ambito andranno poi individuati, anche sulla base delle caratteristiche e delle potenzialità dell'offerta di alloggi sul mercato (sia in proprietà sia in locazione), i segmenti di fabbisogno per i quali si rende necessario un intervento pubblico.

Il CER — che ottemperando a precedenti specifiche raccomandazioni ha impostato una serie di ricerche sul fabbisogno abitativo che hanno già consentito un affinamento dei criteri di riparto delle disponibilità finanziarie tra le Regioni — è impegnato a sviluppare ed ampliare in modo coordinato tali ricerche così da pervenire ad un quadro di riferimento generale in cui inserire le ulteriori fasi programmatorie.

In questo modo si renderà possibile, per gli organi della programmazione nazionale, una più precisa valutazione degli obiettivi fisici e dei fabbisogni finanziari necessari per il perseguimento della finalità generale di riequilibrio del rapporto fra domanda e offerta abitativa.

2. La programmazione per obiettivi fisici.

Il programma 1982-85 intende avviare un processo di programmazione per obiettivi fisici (metri quadrati edificabili per l'edilizia sovvenzionata e alloggi mutuabili per l'edilizia agevolata), anziché, come sino ad oggi avvenuto, per stanziamenti. Il perseguimento di tali obiettivi richiede, anche per evitare processi di dilatazione incontrollata della spesa pubblica, la realizzazione delle seguenti condizioni:

il CER ha quantificato gli obiettivi fisici per tutto il quadriennio in relazione alle assegnazioni finanziarie e alla rilevazione dei costi e dei valori economici attuali; alla fine del 1983, in sede di revisione biennale del programma (prevista dall'*art. 2, secondo comma, della legge n.* 457/1978), il CER è impegnato a verificare lo stato di realizzazione dei progetti regionali relativi al terzo biennio (1982-83) e a ridefinire gli obiettivi fisici per il quarto biennio (1984-85) sulla base della rilevazione aggiornata dei costi di costruzione e finanziari e tenendo conto delle necessità di copertura dei maggiori oneri eventualmente verificatisi (art. 1, tredicesimo comma, della legge n. 94/1982);

il programma deve essere attuato entro le scadenze relative alle fasi di programmazione locale, all'avvio a realizzazione degli interventi costruttivi e alla loro ultimazione, nel rigoroso rispetto *dei tempi previsti dall'art.* 1, *ultimo comma, della* legge n. 94/1982 (relativo sia all'ediliza sovvenzionata, sia all'edilizia agevolata) e dal punto 8.2. del programma;

ove gli stanziamenti disposti con la legge n. 94 restino invariati, i maggiori oneri per l'integrale completamento dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata vanno imputati sulle disponibilità previste per i bienni successivi al terzo biennio (1982-83).

Peraltro limitatamente ai programmi regionali di edilizia sovvenzionata per i quali siano stati rispettati i tempi suindicati, gli oneri scaturenti dalla dinamica fisiologia dei costi di costruzione graveranno sui maggiori introiti delle contribuzioni sul monte-salari e dei rientri della gestione speciale accertati al termine del biennio. Gli altri maggiori oneri, derivanti da difetti di progettazione, da varianti in corso d'opera e dai ritardi nei tempi di localizzazione, progettazione, affidamento ed *esecuzione degli interventi*, graveranno, oltre che sull'accantonamento effettuato dalle Regioni, sulle disponibilità del quarto biennio (art. 1, tredicesimo comma, della legge n. 94/1982);

l'incremento fisiologico dei costi di costruzione andrà determinato dal CER in misura tale da non superare l'incremento dei costi di costruzione dei fabbricati residenziali desunto da fonti ufficiali;

la determinazione degli obiettivi fisici sulla base di un costo medio nazionale postula, altresì, da parte delle Regioni, un'incisiva azione di controllo sui costi, nonché sulle tipologie urbanistiche ed edilizie (anche tenendo presente la struttura e l'evoluzione dei nuclei familiari) in vista del rispetto dell'obiettivo fisico fissato in sede nazionale.

3. Verifica sull'attuazione dei programmi.

La verifica dell'attuazione dei programmi è un aspetto determinante della programmazione edilizia, specie se questa è impostata, a differenza che nel passato, su obiettivi fisici.

Il legislatore ha affidato in materia specifici compiti alle regioni, che devono sovraintendere alla realizzazione dei programmi, ed al CER che è responsabile della verifica dell'andamento dei programmi e dei corrispondenti flussi finanziari.

Il CER è pertanto impegnato ad arricchire le vigenti procedure amministrative concernenti i flussi finanziari, in modo che da esse possano desumersi sistematicamente con cadenza almeno semestrale, elementi conoscitivi sullo stato di avanzamento dei programmi e sugli obiettivi fisici di volta in volta raggiunti; la conoscenza dei dati finanziari e fisici potrà consentire, agli organi programmatori, più puntuali valutazioni e previsioni della spesa pubblica nel settore.

Nel caso le cennate procedure automatiche evidenzino la necessità di approfondimenti conoscitivi in merito alla gestione dei fondi, il Ministro dei lavori pubblici — Presidente del CER — promuoverà gli opportuni accertamenti, interessando il Ministro del tesoro ai fini dell'impiego dei servizi ispettivi di finanza per gli enti pubblici attuatori dei programmi edilizi, nonché il Ministro del bilancio e della P.E. per la verifica dello stato di avanzamento fisico delle opere, tramite il nucleo di esperti per gli investimenti istituito dal CIPE.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(37)

Deliberazione 12 novembre 1982. Approvazione delle modalità e procedure che la Cassa del Mezzogiorno deve osservare nella scelta dei concessionari privati.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché l'art. 1, commi 11 e 12, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, come modificato dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 546;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione delle modalità che la Cassa per il Mezzogiorno deve osservare nella scelta dei concessionari privati per l'esecuzione delle opere di sua competenza di importo superiore a 40 miliardi di lire;

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

E' approvato l'allegato schema contenente le procedure e modalità che la Cassa per il Mezzogiorno è tenuta ad osservare nella scelta dei concessionari privati per l'esecuzione delle opere di sua competenza di importo superiore a 40 miliardi di lire.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

SCHEMA TIPO RELATIVO ALLE MODALITA' E PROCEDURE CHE LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO DEVE OSSERVARE NELLA SCELTA DEI CONCESSIONARI PRIVATI.

A) MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PREQUALIFICAZIONE DEGLI ASPIRANTI CONCESSIONARI

1.1. Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno decide, per ciascun programma esecutivo, quali opere di sua competenza, comprese quelle relative ai progetti speciali di cui all'art. 138 del testo unico delle leggi sugli interventi nel

Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbano essere eseguite con il sistema della concessione ad imprese e società.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può prescrivere altresì alla Cassa per il Mezzogiorno di adottare, per l'esecuzione di determinate opere, detto sistema.

Unitamente alla decisione di cui sopra il consiglio di amministrazione fissa:

il termine entro il quale dovrà essere pubblicato il bando di prequalificazione;

il termine entro il quale dovrà deliberarsi l'elenco dei soggetti da invitare alla gara che avrà carattere esplorativo;

il termine per la diramazione della lettera di invito e quello per la presentazione dell'offerta.

1.2. La scelta del concessionario dovrà avvenire entro i sessanta giorni successivi alla data di presentazione delle offerte.

I tempi come sopra fissati costituiscono elemento essenziale e vincolante. Qualora per validi motivi sia assolutamente necessario modificarli, ciò dovrà avvenire con tempestiva delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministro.

Possono essere affidate, con detto sistema della concessione, opere pubbliche e complessi di opere pubbliche di competenza della Cassa nei limiti di importo stabiliti dalla legge.

In linea di massima, deve trattarsi di opere che, per la rilevanza dell'obiettivo da raggiungere e per la complessità della esecuzione, richiedono l'organizzazione di attività integrate e diversificate, dal cui coordinamento rigoroso e conduzione ottimizzata sia possibile conseguire l'obiettivo nel minor tempo e, quindi, con il maggior beneficio complessivo.

Detta complessità può anche essere rappresentata dalla esecuzione di insiemi di opere omogenee e ripetitive su un dato territorio, talché la rilevanza sia rappresentata dalla necessità di organizzare in termini omogenei e complessivi la loro realizzazione.

2. Condizione per il ricorso al sistema della concessione è che l'obiettivo complessivo e finale sia perfettamente e compiutamente individuato in sede programmatica.

La concessione potrà avere ad oggetto:

a) o l'affidamento in forma unitaria della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di un'opera o di un complesso di opere corrispondenti ad un « progetto di massima integrato ai fini della concessione », approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 137 del testo unico n. 218 del 6 marzo 1978 e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il concessionario sarà legittimato tra l'altro a compiere le attività dirette all'acquisizione, consensuale o in via di espropriazione degli immobili occorrenti alla esecuzione delle opere.

Presupposto essenziale è che il progetto di massima « integrato ai fini della concessione » sia di livello, contenuti e specificità tali da offrire piena garanzia nella fattibilità dell'opera sotto il profilo tecnico, economico, geologico, ambientale, amministrativo.

In particolare, detto progetto dovrà essere appoggiato ad idonee campagne di indagini topografiche e geologiche, dovrà essere posto in precisa correlazione con gli strumenti urbanistici vigenti per metterne in evidenza la conformità o la necessità di eventuali varianti, e dovrà infine essere corredato di tutti quegli elaborati che ne illustrino i profili tecnici ed economici con l'obiettivo della più esauriente definizione dell'opera.

Detto progetto dovrà altresì essere corredato di elementi cartografici e catastali che individuino i tracciati delle opere ed i terreni interessati alla loro esecuzione.

Nell'approvarlo il consiglio di amministrazione della Cassa dovrà anche indicare i termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.

Sul progetto di massima, inoltre, si dovranno essere espressi, circa la fattibilità e la compatibilità delle opere con esistenti strumenti urbanistici, tutti i soggetti od organi a ciò istituzionalmente competenti;

b) oppure, la sola esecuzione di un'opera o di un complesso di opere, in base a progetti esecutivi già approvati dalla « Cassa » e per i quali sia stato preventivamente acquisito il prescritto parere di compatibilità delle opere con esistenti strumenti urbanistici.

Presupposto essenziale è che il progetto esecutivo sia di livello e contenuto tali da offrire la possibilità di passare alla esecuzione immediata dei lavori e che non esistano dubbi o incertezze circa la realizzabilità del progetto nel suo complesso o di parti di esso, in ordine ad aspetti tecnici, economici, geologici, ambientali, amministrativi.

3. Per opere la cui complessità e rilevanza, in relazione ai presumibili flussi finanziari, richiedono l'assegnazione di finanziamenti ripartiti su più esercizi sarà prevista una o più ipotesi di articolazione, coordinata in più lotti, da finanziarsi in tempi successivi.

In tal caso verrà esperita la gara esplorativa relativamente alla concessione limitata alla parte finanziata, mentre per la parte non finanziata al concessionario potrà attribuirsi il compito di progettazione.

La partecipazione esecutiva così redatta sarà remunerata con specifico corrispettivo e sarà di esclusiva proprietà della Cassa per il Mezzogiorno.

A parità di condizioni, il « progettista », già concessionario della parte di opere finanziate, sarà preferito per l'affidamento di ulteriore concessione per il completamento dell'opera.

4. La decisione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno di procedere ad una prequalificazione dei soggetti da invitare a gara esplorativa, tendente all'affidamento di concessione per la realizzazione di determinare opere o complessi di opere, dovrà essere adeguatamente pubblicizzata in Italia e nei Paesi della Comunità economica europea.

A tale scopo la Cassa per il Mezzogiorno è obbligata ad inviare il bando di prequalificazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea per la pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità stessa.

Il bando di prequalificazione è altresì soggetto alle forme di pubblicità previste dall'art. 10 della legge n. 741 del 10 dicembre 1981.

5. Nel bando di prequalificazione, dovrà essere precisato:

ogni utile elemento atto ad individuare l'opera che formerà oggetto della concessione, le fonti e le modalità di finanziamento, la eventuale articolazione per lotti, le prestazioni che saranno richieste, gli eventuali vincoli ed ogni altro utile elemento atto ad orientare i potenziali concorrenti;

che la concessione di costruzione di opere pubbliche consente patti in deroga alle norme che disciplinano la revisione prezzi, e ciò in virtù del combinato disposto degli articoli 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 e 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 37;

che le imprese prequilificate potranno partecipare ad una gara esplorativa che sarà indetta dalla Cassa per il Mezzogiorno, al fine di individuare, secondo criteri predeterminati e resi preventivamente noti ai concorrenti, l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione;

che la esecuzione di interventi, compresa la eventuale progettazione esecutiva, nonché l'acquisizione dei suoli e degli immobili necessari e l'eventuale gestione temporanea delle opere realizzate, può essere affidata in concessione, e disciplinati da apposita convenzione a società, imprese di costruzioni anche cooperative, o loro consorzi, e riunioni temporanee, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi;

che nella gara esplorativa sarà data preferenza, a parità di condizioni, a consorzi e riunioni temporanee di imprese che includano una partecipazione non inferiore a 40% (quaranta per cento) di soggetti che, all'atto della emanazione del bando, abbiano sede legale o stabile organizzazione nel territorio del Mezzogiorno come definito all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni;

che è facoltà della Cassa per il Mezzogiorno introdurre un ulteriore criterio di preferenza, a parità di ogni altra condizione, per i consorzi e le riunioni temporanee di imprese che includano per il 20% soggetti aventi sede legale o stabile organizzazione nella regione in cui è previsto si svolgono i lavori di costruzione delle opere;

che la richiesta di prequalificazione non vincola in alcun modo la Cassa per il Mezzogiorno nella scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta;

che la Cassa per il Mezzogiorno è pertanto libera di procedere, in sede di prequalificazione alla gara, alla valutazione complessiva dei requisiti di capacità imprenditoriale tecnica e finanziaria che ciascun soggetto aspirante sarà riuscito a dimostrare;

che la Cassa per il Mezzogiorno, al fine di acquisire il maggior numero di elementi probanti, è libera di richiedere dopo la presentazione delle domande di prequalificazione, ogni ulteriore chiarimento, documento e prova.

6. Oggetto della prequalificazione è l'individuazione di soggetti, da invitare a formulare offerta per la gara esplorativa, che presentino i massimi requisiti di capacità tecnica, imprenditoriale e finanziaria e la massima affidabilità.

I soggetti aspiranti alla prequalificazione sono, pertanto, tenuti a rappresentare, nel modo e con i riferimenti che riterranno più opportuni la loro capacità, con esplicito riguardo all'oggetto della concessione ed alle prestazioni che saranno richieste.

In ogni caso, i requisiti dei soggetti aspiranti dovranno prevedere:

a) la mancanza di cause di esclusione di cui all'art. 13 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni;

b) per le imprese di costruzione, l'adeguata iscrizione all'albo nazionale dei costruttori;

c) per i soggetti che non siano imprese di costruzioni, la possibilità, indicata nello statuto sociale, di assumere il tipo di obbligazione nascente dall'eventuale concessione;

d) l'assenza di impedimenti ai sensi della legge n. 646 del 13 settembre 1982;

e) il possesso o la disponibilità di mezzi tecnici, attrezzature e mezzi d'opera adeguati alla natura delle opere da realizzare;

f) la disponibilità di un organico complessivo e dirigenziale adeguato alla natura delle prestazioni da svolgere;

g) la capacità finanziaria ad assumere gli oneri nascenti dalla concessione e ciò, quanto meno, riferito a specifiche attestazioni bancarie di solvibilità presente e passata;

h) una storia imprenditoriale riferita all'ultimo quinquennio che dimostri la cifra d'affari del soggetto o dei soggetti della riunione, aspiranti alla prequalificazione.

Dalla storia imprenditoriale dovrà emergere l'attitudine dei soggetti a svolgere positivamente le prestazioni richieste dalla concessione, la puntualità e la validità delle attività imprenditoriali svolte, l'assenza di anormali caratteristiche di litigiosità.

E' facoltà della Cassa per il Mezzogiorno stabilire nel bando di prequalificazione requisiti minimi in relazione alla natura ed al tipo della prestazione oggetto della concessione.

7. La decisione sull'esito della prequalificazione è deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, sulla base di relazione redatta da apposita commissione istruttoria di non più di cinque membri, oltre al segretario, nominata dallo stesso consiglio di amministrazione tra soggetti particolarmente qualificati, scelti nell'ambito dell'organico della Cassa per il Mezzogiorno, e, se necessario, nel l'ambito di altre pubbliche amministrazioni.

La commissione deve esere nominata per ciascuna prequalificazione e di essa non possono fare parte membri del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

8. I membri della commissione non dovranno avere avuto nei precedenti 5 anni rapporti di dipendenza, professionali o di cointeressenza, anche di fatto, con soggetti aspiranti alla prequalificazione, nè con soggetti o società che, pur non partecipando alla prequalificazione detengano una partecipazione o interesse nella società o ditta aspirante alla prequalificazione.

Qualora i membri nominati a far parte della commissione suddetta venissero a trovarsi nella posizione di incompatibilità sopra descritta sono obbligati a dimettersi.

B) Modalità e procedure per l'affidamento della concessione delle opere

1. I soggetti prequalificati dovranno essere invitati a presentare la loro offerta entro il tempo prestabilito dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

La lettera di invito conterrà ogni utile riferimento affinchè l'offerta possa essere redatta nel modo più valido.

Verrà messa a disposizione di ciascun invitato la copia completa del progetto ed il disciplinare di concessione.

2. Con la concessione viene trasferito al concessionario ogni compito, incombenza ed attività necesaria a realizzare l'oggetto della concessione stessa.

A titolo esemplificativo, tali compiti, incombenze ed attività riguardano:

la progettazione esecutiva;

la richiesta e ottenimento di qualsiasi autorizzazione tecnica e/o amministrativa, permessi, nulla osta e simili;

l'acquisizione, in via consensuale od espropriativa, dei suoli ed immobili necessari alla realizzazione delle opere oggetto della concessione; e ciò, in forza della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere che assiste (ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sulla accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) l'approvazione da parte della Cassa del progetto sulla base del quale si fa luogo alla concessione;

l'esecuzione diretta, o mediante appalto a terzi qualificati, di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione delle opere oggetto della concessione.

Qualora il concessionario faccia eseguire in appalto a terzi in tutto o in parte, in conformità al disciplinare di concessione, i lavori avuti in concessione, sarà tenuto ad osservare le disposizioni della legge sull'albo nazionale dei costruttori e quelle emanate con la legge 13 settembre 1982, n. 646 e 12 ottobre 1982, n. 726;

la gestione provvisoria delle opere, quando prevista.

Alla Cassa per il Mezzogiorno è riservata la sorveglianza, da effettuarsi senza alcun vincolo di forma e con qualunque mezzo, sulla corretta esecuzione della concessione, ivi compresa la elaborazione e redazione della progettazione esecutiva — quando anche essa formi oggetto di concessione — in conformità ai patti sottoscritti. Alla Cassa per il Mezzogiorno è riservato altresì il collaudo finale della concessione.

3. Nella lettera di invito alla gara esplorativa sarà precisato che i concorrenti debbono presentare offerta composta da:

offerta economica, secondo quanto precisato nell'invito;

elaborati tecnici e descrittivi atti a definire in modo univoco ed esaustivo il contenuto e la fattibilità dell'opera;

programma di tutti i lavori e prestazioni;

specificazione di eventuali oneri e prestazioni esclusi dall'offerta;

penali e premi di acceleramento;

cauzione e garanzie che il concorrente è disposto a prestare.

Nella lettera di invito dovrà, inoltre, essere evidenziato che il disciplinare di gara, relativamente alla revisione prezzi, contiene modalità di valutazione, calcolo e corresponsione della revisione stessa, in deroga alle vigenti norme che regolano la revisione prezzi nei pubblici appalti: e ciò in virtù del combinato disposto dagli articoli 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 e n. 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 37.

L'offerta dovrà essere fissa ed invariabile, valida per un periodo non superiore ai sessanta giorni riservati all'istruttoria e decisione della Cassa per il Mezzogiorno.

Trascorso tale termine per validi motivi, che la Cassa per il Mezzogiorno sarà tenuta a documentare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la «Cassa» stessa potrà, se ritenuto opportuno e conveniente, proporre al potenziale concessionario un'eventuale rettifica dell'offerta economica per il periodo di tempo trascorso in eccesso ai sessanta giorni di cui sopra, ma in nessun caso superiore ad ulteriore sessanta giorni.

Decorsi 120 giorni dalla data dell'offerta originaria non è più consentito attribuire la concessione. Di ciò la «Cassa» darà comunicazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno motivando la circostanza e sollecitando direttive per il prosieguo delle procedure.

4. Le forme previste per il corrispettivo potranno essere:

a) corrispettivo unico a corpo tutto compreso;

b) corrispettivo misto, formato cioè da una parte a corpo tutto compreso, e da una parte a misura per parti elementari di opera;

c) corrispettivo a misura, per parti elementari di opere.

In ogni caso, qualunque sia la forma del corrispettivo, i prezzi offerti dovranno contenere una aliquota percentuale per imprevisti e spese generali di concessione.

Infine nella lettera di invito verrà stabilita la prestazione di congrua cauzione provvisoria per partecipare alla gara esplorativa con la relativa disciplina.

5. Nella lettera di invito debbono essere indicati i criteri che saranno seguiti per la scelta dell'offerta a conclusione della gara esplorativa.

Deve, tuttavia, essere precisato che la Cassa per il Mezzogiorno rimane in ogni caso libera di non procedere all'affidamento della concessione senza che gli aspiranti possano vantare in argomento posizioni soggettive giuridicamente tutelate.

Di norma, i criteri di giudizio da considerare saranno i seguenti:

A) Prezzo dell'opera.

B) Validità tecnica dell'offerta.

C) Articolazione programmatica che privilegi la riduzione dei tempi di esecuzione.

D) Risultati economici conseguibili nella gestione delle opere quando essi siano condizionati dalla soluzione tecnica proposta.

E) Tempi di esecuzione, parziali e complessivi, risultanti da un programma di lavori e prestazioni redatto con i più avanzati criteri della tecnica di programmazione.

F) Inclusione, tra i rischi del concessionario, del massimo numero di fattori imprevisti.

G) Completezza della prestazione promessa.

Nella lettera di invito sarà di volta in volta precisata la importanza attribuita, nell'ordine, ai criteri di valutazione dell'offerta.

A parità di tutte le altre condizioni economiche, saranno preferiti i soggetti che realizzino riunioni temporanee con imprese nel Mezzogiorno o delle regioni interessate, come previsto nella parte I) al punto 5.

Quando la scelta della forma del corrispettivo è lasciata all'offerente, verrà sempre preferita la forma di corrispettivo sub *a*) del punto 4.

6. La scelta del soggetto concessionario sarà deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno su relazione istrutoria di apposita commissione nominata dal consiglio stesso e formata da non più di cinque membri più il segretario, che potranno essere diversi dai componenti della commissione di esame dei requisiti per la prequalificazione. I membri saranno scelti tra soggetti particolarmente qualificati dell'organico della Cassa per il Mezzogiorno e, se necessario, di altra pubblica amministrazione, ovvero tra esperti italiani o stranieri di chiara fama e qualificazione professionale.

Della commissione non possono far parte membri del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

La commissione istruttoria, per compiti di analisi, verifica e tabulazione degli elaborati tecnici ed economici presentati dai concorrenti, potrà avvalersi delle strutture della Cassa per il Mezzogiorno, autorizzata a ciò dal presidente della Cassa stessa.

Su autorizzazione del presidente della Cassa, la commissione potrà acquisire, se ritenuto indispensabile, il parere consultivo di esperti particolarmente qualificati in specifici problemi connessi alle offerte presentate.

I membri della commissione e gli esperti dovranno preventivamente dichiarare di non avere, e di non aver avuto nei precedenti cinque anni rapporti di dipendenza, professionali o di cointeressenza, anche di fatto, con soggetti aspiranti alla concessione, né con soggetto o società che, pur non partecipando alla gara esplorativa detengano una partecipazione o interesse nella società o ditta aspirante alla concessione.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartirà ogni altra direttiva operativa alla Cassa per il Mezzogiorno nell'intento di perseguire i più validi e tempestivi risultati.

(36)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Gravina » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Gravina » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola, divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Gravina »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gravina » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Gravina » deve essere ottenuto dalle uve delle varietà dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Malvasia del Chianti: dal 40 al 65 per cento;

Greco di Tufo e Bianco d'Alessano da soli o congiuntamente: dal 35 al 60 per cento;

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalle varietà di vitigni Bombino bianco, Trebbiano Toscano e Verdeca, da sole o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Bari tutto il territorio comunale di Gravina in Puglia, Poggiorsini, ed in parte quello dei comuni di Altamura e Spinazzola.

Tale zona è così delimitata:

a sud-est del centro abitato di Spinazzola il limite segue in direzione est la strada per mas. a Santerano e giunta alla quota 330 segue in direzione nord-est il sentiero che raggiunge la strada per mas. a Spada, seguendo questa attraversa la strada ferrata (q. 393) e proseguendo passa per le quote: 438, 441, 438, 426. A quota 426 segue in direzione sud-est la strada per la località Garagnone e prima di giungervi a quota 416 prosegue in direzione est per una retta immaginaria che unisce quota 416 con mas. a Calderoni; da mas. a Calderoni segue in direzione sud-est la strada che passando per le quote: 452, 450, 451, 454, 469, va ad incrociare in prossimità della quota 489 il confine comunale tra Spinazzola e Poggiorsini, prosegue lungo questi in direzione nord-est e a La Rocca incrocia il confine di Gravina in Puglia, prosegue lungo tale confine prima in direzione nord e poi sud-est per lungo tratto fino a raggiungere la quota 487 a nord di Monte Castiglione. Da quota 487 verso sud-est segue una retta immaginaria che raggiunge mas. a Calderoni (q. 432) da dove prosegue verso est lungo la strada che passa a sud della mas. a Pallone e della località Azzoriddo toccando le quote: 417, 422, 414, 409, 402, 407 fino a raggiungere a quota 400 la strada per Altamura; prosegue lungo questa in direzione sud-est fino alla stazione ferroviaria di Altamura. Dalla stazione di Altamura segue il tracciato della linea ferroviaria a scartamento ridotto che inizialmente si dirige verso Gravina in Puglia e che superata la località Pacciarella piega in direzione sud est costeggindo poi la strada statale di Matera (n. 99), sempre lungo tale strada ferrata raggiunge il confine di provincia in località di Rienzo, prosegue quindi in direzione ovest per il confine di provincia che discende verso sud fino a lambire mas. a Miccolis e quindi proseguendo verso ovest lungo il confine della provincia di Bari raggiunge in località Cucinella, lungo la strada che costeggia il T. Basentello (km. 7,200), allo incrocio con la strada che in direzione nord si immette nella strada statale di Venosa (n. 168 al km 43,100 circa) prosegue quindi dall'incrocio in direzione nord lungo tale strada toccando le quote: 391, 412, 441, 428 e raggiunta la strada statale di Venosa prosegue lungo questa verso ovest per circa 400 metri, quindi segue per breve tratto in direzione nord la strada per il sottopassaggio ferroviario e poi la strada ferrata che in direzione nord ed attraverso la località Gadone raggiunge a sud il centro abitato di Spinazzola da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i vigneti ubicati su terreni di natura eccessivamente argillosa e con alto tenore di umidità e comunque non adatti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a ql. 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La Regione con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica minima naturale di 10,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Gravina » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tendente al verdolino;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco o amabile, fresco, sapido, armonico, delicato, talvolta un po' vivace;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le Foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Gravina » può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione dello spumante devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della provincia di Bari nel rispetto delle norme nazionali e C.E.E. in materia.

Art. 8.

Per i vini non spumanti a denominazione di origine controllata « Gravina » che abbiano un residuo zuccherino compreso tra i 4 gr./l. ed i 20 gr./l. è obbligatorio riportare in etichetta la locuzione « amabile ». Sono permesse le locuzioni « secco » o « asciutto » soltanto se il contenuto di zuccheri riduttori non sia superiore a 4 gr. per litro.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 5 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la condizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(6148)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige

In calce ai decreti ministeriali 4 ottobre 1982, riguardanti, rispettivamente, modificazioni al decreto ministeriale 12 dicembre 1947 relativo alla disciplina delle derivazioni telefoniche interne e norme in materia di autorizzazione per la installazione di impianti telefonici interni, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1983, la firma del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è « GASPARI » e non « COMPAGNA ».

(235)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di dicembre 1982, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentotto virgola quattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantasei virgola nove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantadue virgola tre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1982 rispetto a dicembre 1981 risulta pari a più 16,3 (sedici virgola tre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1982 rispetto a dicembre 1980 risulta pari a più 37,1 (trentasette virgola uno).

(205)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), numeri 28 e 29, in data rispettivamente 30 e 31 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bollettino n. 28:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulla pesca marittima - Ancona.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera « O. Rivetti » - Biella.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi geominerari e mineralurgici - Cagliari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune - Lesina (Foggia).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la biologia cellulare e molecolare delle piante - Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sull'economia mediterranea - Napoli.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per il lessico intellettuale europeo - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di embriologia molecolare - Arco Felice (Napoli).

Bollettino n. 29:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sui ruminanti minori - Andria (Bari).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di germoplasma - Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali - Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sull'orticoltura industriale - Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio dei microrganismi autotrofi - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica - Milano.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni della matematica - Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio dei problemi bioagronomici delle colture arboree mediterranee - Oristano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e di bioingegneria - Padova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di geocronologia e geochimica isotopica - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali - Roma.

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 7, 00100 Roma.

(209)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo all'ammissione di allievi uditori al quarto corso di preparazione per il reclutamento di sessantasei impiegati civili alla settima qualifica funzionale dei ruoli amministrativi di Ministeri vari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980) il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha deliberato che dieci candidati idonei del concorso per il reclutamento di sessantasei impiegati civili alla settima qualifica funzionale dei ruoli amministrativi di Ministeri vari, possono essere ammessi alla frequenza del quarto corso di reclutamento in qualità di uditori.

Come da precedente avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1983, presso tutte le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione è affissa la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato le prove di concorso per l'ammissione al suddetto corso di reclutamento.

Pertanto, coloro che in tale graduatoria risultano oltre i primi settantanove vincitori e sono interessati alla frequenza del corso stesso in qualità di uditori, possono inoltrare do-

manda entro e non oltre i venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Direzione generale
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

Si rammenta che, per quanto previsto dallo stesso art. 9 sopracitato, gli allievi uditori:

a) saranno ammessi tenendo conto della posizione occupata nella suddetta graduatoria e fino alla copertura di tutti i posti disponibili;

b) potranno subentrare, sempre seguendo l'ordine di graduatoria, tra i vincitori borsisti — per vacanze che si creino durante il corso — fino alla concorrenza dei previsti settantanove posti e purché siano in possesso, a pena di decadenza, dei prescritti requisiti giuridici da documentare ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 4 aprile 1982).

(210)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad otto posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente « la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessioni di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione » in particolare l'art. 28-*ter;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 96, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, per coprire quaranta posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Ravvisata l'opportunità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di coprire quattordici dei quaranta posti autorizzati mediante due distinti concorsi, di cui uno a otto posti riservato ai laureati in ingegneria (tutte le specializzazioni), con riserva di due posti per i laureati in ingegneria elettronica e l'altro a sei posti riservato ai laureati in ingegneria mineraria;

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione n. 14/75 del 5 novembre 1975, sui programmi di esame nella carriera direttiva del ruolo tecnico degli ingegneri del Corpo delle miniere;

Visto il parere espresso dalla 2ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione n. 10/70 del 3 dicembre 1970 in ordine all'inserimento del diritto comunitario nel colloquio del programma di esame per l'accesso alla carriera direttiva del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad otto posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Dei suddetti otto posti due sono riservati ai laureati in ingegneria elettronica ed uno è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, in possesso del diploma di laurea in ingegneria.

I posti riservati, se non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria, verranno conferiti nell'ordine, ad altri candidati che risulteranno idonei.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in ingegneria.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera obbligatoria nella quale si intende sostenere l'esame;

m) la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Inoltre, i candidati che intendano sostenere la prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera, che dovrà essere diversa da quella scelta per il colloquio obbligatorio, debbono dichiararlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte:

a) scienza delle costruzioni:

elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte; linea elastica delle travi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati, travi continue; sistemi reticolari; strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato; dimensionamento di strutture, di funi metalliche e di elementi portanti di macchine di sollevamento e di trasporto;

b) fisica tecnica:

trasmissione del calore; termometria; fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, recupero e controllo del calore; moto dei fluidi; impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria; impianti di illuminazione.

Colloquio:

Il colloquio oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte verterà sulle seguenti:

elettrotecnica; elettrotecnica generale; sistemi elettrici monofasi e polifasi; macchine elettriche (generatori, trasformatori, motori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori); strumenti di misure industriali; cavi apparecchiature elettriche. Problemi di isolamento e di protezione di impianti elettrici;

meccanica applicata: macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche motrici ed operatrici: generatori di vapore e macchine a vapore; motori a combustione interna, compressori e macchine operatrici ad aria compressa;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo e di legislazione mineraria;

nozione di diritto comunitario;

lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra il francese, lo spagnolo, l'inglese e il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Prova facoltativa di lingua estera:

francese, inglese, spagnolo e tedesco.

La lingua prescelta dal candidato, indicata nella domanda di ammissione al concorso, dovrà essere diversa da quella obbligatoria scelta per il colloquio:

a) prova scritta: la prova consisterà in una traduzione dalla lingua italiana con l'uso del vocabolario di un brano tecnico;

b) colloquio: il colloquio consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 15 e 16 giugno 1983, alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

La prova facoltativa di lingua estera avrà luogo in Roma, il giorno 17 giugno 1983, alle ore 8,30, presso il predetto palazzo degli esami.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per la prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ingegneri in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il Ministero ha la facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico che rivestano la qualifica di ingegnere un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o Scuola superiore delle miniere, in Italia o all'estero, da designarsi dal Ministero stesso.

Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati dovranno sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso: quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza — corrispondente al settimo livello — oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1982
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 54

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . il . . . . . . e residente in . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad otto posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso via . data

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . (5);

8) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . (francese, inglese, spagnolo e tedesco);

9) di voler sostenere la prova facoltativa scritta ed orale di lingua . . (6);

10) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .

Firma .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione con la qualifica di . ., presso la quale è stato assunto il . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendono sostenere tale prova. La lingua estera prescelta dovrà essere diversa da quella indicata per il colloquio obbligatorio.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(27)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove scritte del concorso a quattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare.

Le prove scritte d'esame del concorso a quattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982, stabilite nel bando di concorso per i giorni 17 e 18 dicembre 1982, si svolgeranno il 24 e 25 febbraio 1983, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(214)

Errata-corrige

Ai seguenti decreti ministeriali, concernenti i concorsi pubblicati nel supplemento ordinario (concorsi) n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982, sono apportate le rettifiche qui di seguito indicate:

nel concorso, per esami, a cinque posti di perito nucleare nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare, alla pag. 18, all'allegato 2 - Programma di esame, sotto la voce « Parte 1ª », « Tesi 1 Matematica », dove è scritto: « Sistemi di equazione di grado al 1° », leggasi: « Sistemi di equazione di grado *superiore* al 1° »;

nel concorso, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, alla pag. 21:

all'art. 2, dopo il punto 5) il punto 6) è soppresso e sostituito dai punti e commi che seguono:

« 6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nelle sue varie specializzazioni o di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso, ed, in ogni caso, dalla nomina.

Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.»;

all'art. 3, dopo il rigo 46 (ricevere la documentazione relativa al concorso), tutta la parte, che inizia dal rigo 47 con le parole « ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche; » e che termina al rigo 59, incluso, con le parole « cui appartengono.», è soppressa e sostituita con il comma seguente:

« Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.»;

nel concorso, per esami, a due posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica:

alla pag. 27, all'allegato 2 - Programma di esame, sotto il punto « *A*) Primo gruppo di argomenti », al rigo 24, dove è scritto: « *aiettabili* », leggasi « *Jettabili* »;

alla pag. 28, sotto il punto « *D*) Quarto gruppo di argomenti », al rigo 41, dove è scritto: « Equilibramento *stativo* », leggasi: « Equilibramento *statico* »;

nel concorso, per esami, a duecentosettantaquattro posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, alla pag. 31, nello schema di domanda (alegato 1), a rigo 9 de testol, dove è scritto: « ... della carriera esecutiva del personale addetto agli uffici ... », leggasi: « ... della carriera esecutiva del personale *d'ordine* addetto agli uffici ... ».

(212)

Ai seguenti decreti ministeriali, concernenti i concorsi pubblicati nel supplemento ordinario (concorsi) n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982, sono apportate le rettifiche qui di seguito indicate:

nel concorso, per esami, a diciassette posti di cancelliere militare nel ruolo organico della carriera direttiva dei cancellieri militari, alla pag. 7, nella nota (3), al quarto rigo, dove è scritto: « ... provvedimento nonché le eventuali penali a proprio carico. », leggasi: « ... provvedimento nonché le eventuali *pendenze* penali a proprio carico. »;

nel concorso, per esami, a cinque posti di perito chimico, fisico e tecnologo nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, alle pagine 25, 26, 27 e 28, dovunque è scritta la parola « *tecnologici* », leggasi: « *tecnologi* ».

(213)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato per due posti.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(144)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università della Calabria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto e dipartimento di filologia (cattedra di letteratura cristiana antica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria - Cosenza.

(145)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto giuridico, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 10 febbraio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di geografia, via Tigor, 22, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 febbraio 1983, ore 8;
seconda prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 53, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di pedagogia, via Tigor, 22, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di scienze politiche, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 99, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di architettura navale, via Valerio, 10, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 16 febbraio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 102, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di chimica applicata, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 12 febbraio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di elettrotecnica ed elettronica, via Valerio, 10, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 11 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 83, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di chimica, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di medicina legale e delle assicurazioni, via della Pietà, 2/4, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 12 febbraio 1983, ore 9.

(121)

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di economia, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 19 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di statistica, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di filologia germanica, facoltà di lettere e filosofia, via dell'Università, 7, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di farmacologia, via Valerio n. 32, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di matematica applicata, piazzale Europa n. 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 19 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di matematica, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 4 febbraio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di matematica, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 4 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 130, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di Elettrotecnica ed elettronica, via Valerio, 10, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 9.

(122)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 95, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di chimica farmaceutica e tecnica farmaceutica, via del Liceo, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 2 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di economia e politica agraria, borgo XX Giugno n. 72, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 16 febbraio 1983: ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee, aula 3, borgo XX Giugno, 72, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 2 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di idraulica agraria, borgo XX Giugno n. 74, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 26 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, dipartimento di chimica, via Elce di Sotto, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova sperimentale con relazione scritta: 3 febbraio 1983, ore 10.

(117)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia - Istituto di chimica biologica (nuova sede) ubicato nel comprensorio del policlinico, piazza Giulio Cesare, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 9;
prova pratica: 4 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 78, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - Istituto di geodesia e geofisica facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Crisanzio n. 1, piano 3°, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 febbraio 1983, ore 9;

seconda prova: 9 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 149, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - facoltà di medicina veterinaria - secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 8,30;

seconda prova pratica: 19 febbraio 1983, ore 8,30.

Le prove suddette si svolgeranno nelle seguenti sedi:

1ª *prova* - facoltà medicina veterinaria, Bari, via Caduti di tutte le Guerre, 88 - 1° piano - Aula Consiglio;

2ª *prova* - istituto di ispezione degli alimenti della facoltà di medicina veterinaria, Bari, via Gentile, 182 - piano terra - Laboratorio.

(118)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Udine, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 39, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Udine, presidenza della facoltà di lingue e letterature straniere, via Antonini, 8, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 febbraio 1983, ore 9;

seconda prova: 8 febbraio 1983, ore 9.

(119)

Avviso relativo alle date della prova scritta e dell'affissione all'albo degli elenchi degli edifici, concernenti la sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna.

La prova scritta della sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, indetta con ordinanza ministeriale 3 settembre 1982, n. 273, prot. n. 5948, avrà luogo contemporaneamente in tutte le province il 21 marzo 1983.

In data 8 marzo 1983 i provveditori agli studi affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi degli edifici, con l'esatto indirizzo dei medesimi, e con la indicazione dei candidati distribuiti, in ordine alfabetico, tra le varie sedi.

(5090)

Errata-corrige

Nell'avviso concernente i concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università degli studi di Ferrara, Reggio Calabria, Sassari, Siena e Trento, l'Istituto universitario orientale di Napoli ed il Politecnico di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983, alla pag. 182, seconda colonna, terz'ultimo comma, dove è scritto: « ...entro il termine perentorio di *cinque* giorni... », leggasi: « ...entro il termine perentorio di *trenta* giorni... ».

(241)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 43 IN TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di aiuto di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di aiuto di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Torre Pellice (Torino).

(10/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E REGINA MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « Regina Margherita »:

un posto di aiuto (a tempo definito) e un posto di assistente (a tempo pieno) della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno);

due posti di assistente del servizio di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di neurologia (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Ospedale « Piemonte »:

un posto di aiuto cardiologo addetto al servizio di astanteria (a tempo definito);

tre posti di assistente del pronto soccorso generale (a tempo pieno);

un posto di assistente medico addetto al servizio di astanteria (a tempo pieno);

due posti di assistente della divisione di neurologia (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

(9/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 8 del 10 gennaio 1983 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero « Aiuto materno », in Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di infermiere professionale.

Regione Piemonte - Unità socio sanitaria locale n. 40, in Ivrea: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Castellamonte.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. 53.

Anticipazione regionale degli oneri di ammortamento dei prestiti contratti dal consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine per la realizzazione dei nuclei di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e di Villamarzana, in provincia di Rovigo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 3 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di garantire il necessario sostegno finanziario in attesa del completo smobilizzo delle aree produttive urbanizzate, la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla anticipazione delle rate di ammortamento per interessi e capitale in scadenza negli anni dal 1983 al 1987 dei prestiti contratti dal consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, con sede in Rovigo, via dell'Ara, 5, per il finanziamento dei nuclei di industrializzazione previsti nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana, in provincia di Rovigo.

Art. 2.

Entità, tempi e destinazione delle somme anticipate

Le somme da anticipare in corrispondenza della scadenza delle rate di ammortamento dei relativi mutui saranno erogate direttamente agli istituti di crediti mutuanti in sostituzione del consorzio di cui al precedente art. 1 per gli importi e nei tempi indicati nella tabella *A*, allegata alla presente legge per costituirne parte integrante.

La giunta regionale dispone l'erogazione delle anticipazioni sulla base dei contratti di mutuo regolarmente stipulati dal consorzio medesimo, assumendo il relativo impegno a valere per l'intero quinquennio.

Qualora per qualsiasi motivo le rate di ammortamento dei mutui dovessero risultare ridotte rispetto alla somma autorizzata, per effetto di clausole di variabilità delle condizioni di tasso nel tempo, l'impegno regionale subirà d'ufficio la stessa riduzione a partire dall'esercizio in cui essa si è manifestata.

Art. 3.

Recupero dell'anticipazione

Le somme anticipate dalla Regione a norma dei precedenti articoli della presente legge saranno restituite alla medesima dal consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine in soluzione unica entro la data del 1° luglio 1988.

Per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 1° luglio 1988 alla Regione non sono dovuti compensi per interessi sulle somme anticipate.

La giunta regionale, tenuto conto della situazione in atto nello smobilizzo delle aree da parte del consorzio, può disporre per una restituzione graduale del debito, fatta salva la corresponsione alla Regione di un interesse sulle quote di cui viene posticipata la restituzione in ragione di due punti in più del tasso ufficiale di sconto in vigore tempo per tempo.

In caso di inadempienza del consorzio la Regione è tenuta ad esercitare ogni azioni volta al recupero delle somme anticipate, nei termini di legge.

Art. 4.

Garanzia fidejussoria

La giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore degli istituti mutuanti, la propria fidejussione per la restituzione delle rate di ammortamento dei prestiti di cui all'art. 1 per le residue rate di ammortamento in scadenza a partire dal 1° gennaio 1988.

Il relativo fondo di garanzia, appositamente istituito a carico del bilancio regionale a partire dal 1988, sarà dotato di annue L. 10.000.000 e classificato «spesa obbligatoria» ai sensi dell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 335.

Art. 5.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a L. 2.576.641.383 di cui:

L. 314.806.521 per l'esercizio 1983;
L. 507.478.602 per l'esercizio 1984;
L. 584.785.420 per l'esercizio 1985;
L. 584.785.420 per l'esercizio 1986;
L. 584.785.420 per l'esercizio 1987,

l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci per i singoli esercizi finanziari, dotato, per ciascuno degli esercizi richiamati, dello stanziamento a fianco indicato.

Alla copertura della spesa per gli esercizi 1983 e 1984 si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte della somma accantonata sui fondi speciali della cat. VI, tit. XIX del bilancio pluriennale per il triennio 1982-84.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 30 novembre 1982

BERNINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. 54.

Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 3 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Funzioni di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro

Le funzioni di prevenzione, di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione e attribuite alla competenza di comuni, ai sensi degli articoli 13, 14, lettera *f*) e 20 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, vengono esercitate dagli stessi attraverso le unità sanitarie locali, che utilizzano il settore indicato dall'art. 6, lettera *a*), della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al comma successivo, e il presidio multizonale di prevenzione di cui al titolo secondo della presente legge.

Nel settore indicato nel comma precedente sono istituiti un servizio per l'igiene pubblica e un servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, dotati di autonomia tecnico-funzionale per l'esercizio rispettivamente delle funzioni

di igiene pubblica, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e delle funzioni di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

I rapporti tra i due predetti servizi sono disciplinati dal regolamento di organizzazione dell'unità sanitaria locale redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con riferimento a un regolamento tipo proposto dalla giunta regionale.

In relazione alla modesta consistenza numerica della popolazione, alle particolari condizioni socio-economiche e geomorfologiche del territorio, allo scarso sviluppo delle attività lavorative produttive, l'assemblea generale, sentite le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative dei lavoratori, nonchè le organizzazioni dei datori di lavoro, su conforme parere della giunta regionale espresso con riferimento alla programmazione regionale, può stabilire di non istituire e di unificare se già istituiti, i due distinti servizi di igiene pubblica e di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro; le funzioni relative, in tal caso, sono svolte dal settore di cui al primo comma del presente articolo.

Le finalità di tutela della salute psicofisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro sono perseguite prevalentemente mediante la valutazione delle condizioni di nocività degli ambienti stessi e di sicurezza negli impianti e attrezzature e particolarmente attraverso:

la ricerca delle cause di rischio e l'indicazione delle misure idonee alla loro eliminazione;

l'effettuazione degli accertamenti sanitari per i soggetti esposti ai rischi preventivamente individuati;

il rispetto degli obblighi imposti da leggi e regolamenti in materia;

la formulazione di mappe di rischio;

l'osservazione epidemiologica;

la partecipazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e loro organizzazioni;

l'accesso degli operatori del servizio negli ambienti di lavoro e del servizio multizonale di prevenzione secondo le modalità previste dalla presente legge.

Restano ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 2.
Trasferimento di funzioni

Le funzioni in materia di prevenzione, igiene e di controllo dello stato di salute dei lavoratori, già attribuite alla competenza dei disciolti: ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e associazione nazionale per il controllo della combustione, nonchè l'ispettorato del lavoro, che non siano riservate allo Stato o attribuite all'istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro e all'ente nazionale energie alternative, sono svolte dall'Unità sanitaria locale che si avvale dei suoi servizi e del presidio multizonale di prevenzione.

Art. 3.
Attività di prevenzione

Le attività di prevenzione comprendono:

a) la individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'art. 4, nonchè al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1980, n. 833; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luoghi di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi;

c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;

f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;

g) la formulazione di programmi di intervento per comparto produttivo o per rischi specifici;

h) la promozione di iniziative nel campo della formazione e della educazione sanitaria finalizzata a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze dei temi della nocività ambientale e della patologia professionale ed elevare inoltre i livelli di partecipazione dei lavoratori e della popolazione in generale;

i) la vigilanza e controllo sul lavoro a domicilio;

l) il collegamento con l'attività dei medici di base e con i servizi della unità sanitaria locale;

m) la compilazione e l'aggiornamento da parte dell'unità sanitaria locale del libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nell'esercizio delle funzioni a esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo, per quanto alla lettera *d*) del precedente comma, la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo art. 16, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.

Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie e idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuate sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

Art. 4.
Controlli preventivi sui nuovi insediamenti produttivi

Gli interventi di cui alla lettera *f*) dell'art. 3 sono effettuati nel settore attraverso i propri servizi su richiesta obbligatoria del sindaco del comune interessato.

Spetta inoltre al servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro o al settore nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 1, l'esercizio delle competenze di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 concernenti l'istituto della notifica sugli impianti industriali già svolta dagli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.

Art. 5.
Limiti massimi di accettabilità di inquinamenti ed emissioni sonore

Il servizio controlla che nei luoghi di lavoro non vengano superati i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad agenti inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore, come verranno fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine il servizio effettua i necessari accertamenti direttamente o mediante il presidio multizonale competente per territorio.

Art. 6.
Tutela della salute degli addetti ai lavori agricoli, forestali, zootecnici

Per quanto attiene la tutela della salute degli addetti ai lavori agricoli, forestali, zootecnici, il servizio elabora i programmi di intervento e svolge attività in materia di:

1) prevenzione degli infortuni e delle intossicazioni di prodotti e sostanze chimiche e uso di antiparassitari, fertilizzanti, ecc.;

2) uso di macchine e attrezzi come possibile fonte di infortuni;

3) altri interventi nel campo specifico anche su richiesta degli enti locali territoriali, delle organizzazioni sindacali, in relazione alle finalità della presente legge.

Art. 7.

Funzioni relative alla radioprotezione

In tema di radioprotezione il settore esercita le attribuzioni demandate all'ispettorato del lavoro dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 8.

Accertamenti e visite mediche preventive e periodiche

Il servizio vigila, coordina e indirizza l'effettuazione degli accertamenti previsti dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè dalle altre visite mediche preventive e periodiche stabilite dalle norme vigenti negli ambienti di lavoro.

Le visiste predette possono essere eseguite da medici convenzionati ai sensi delle vigenti convenzioni nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per la medicina generale e per la specialistica ambulatoriale; per le indagini strumentali eventualmente occorrenti, si fa ricorso a strutture pubbliche di diagnosi e cura o a quelle private convenzionate ai sensi dell'art. 44 della predetta legge.

I risultati dei dati di rischio rilevati sono resi noti ai sensi del precedente art. 3, lettera *b*).

Al fine di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli sanitari, il servizio valuta le risultanze degli accertamenti sanitari per gli eventuali interventi e adempimenti di cui al precedente art. 3, lettere *a*) e *c*).

Art. 9.

Attività di polizia giudiziaria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, le unità sanitarie locali inviano al presidente della giunta regionale l'elenco degli addetti al servizio nonchè ai presidi multizonali di prevenzione, che svolgono attività ispettiva ai fini della proposta al prefetto per l'assunzione, da parte dei predetti, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Entro i successivi trenta giorni il presidente della giunta regionale propone al prefetto l'elenco stesso, per l'approvazione.

I ricorsi al presidente della giunta regionale previsti dal quinto comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo di cui al primo comma del presente articolo, sono decisi dal presidente stesso, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

Il presidente della giunta regionale può sospendere la esecuzione dell'atto impugnato.

Per ogni altra modalità, si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 10.

Mappe di rischio degli ambienti di lavoro

Il servizio provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati utili per la formazione di mappe di rischio negli ambienti di lavoro e alla diffusione dei dati stessi.

Sulla base del sistema informativo predisposto dalla Regione presso ogni unità sanitaria locale verranno raccolte dal servizio medesimo tutte le informazioni relative ai singoli, alle unità produttive, all'ambiente, nonchè ai risultati di eventuali indagini aggiuntive ai fini epidemiologici svolte sia su persone che su animali.

Art. 11.

Eliminazione dei fattori di rischio

Il servizio vigila affinchè siano eliminati i fattori di rischio e siano bonificati gli ambienti di lavoro.

A tal fine:

a) accerta l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, sia per quanto concerne i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni di cui all'art. 5 della presente legge, sia per quanto concerne le norme relative all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;

b) controlla che le aziende attivino, in conformità all'art. 3, misure idonee all'abbattimento dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme vigenti in materia, anche ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) predispone e realizza piani di controllo per comparti produttivi anche sulla base di mappe di rischio a livello territoriale e/o settoriale;

d) ha la facoltà di ricorrere alla diffida di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1955, n. 520.

Art. 12.

Controlli sanitari sui lavoratori

Il servizio:

a) programma e può effetturare, anche avvalendosi di altri servizi e presidi della unità sanitaria locale, controlli sanitari mirati su lavoratori esposti a rischio specifico;

b) compila l'elenco dei lavoratori esposti a rischio sulla base degli elenchi trasmessi dai datori di lavoro, i quali sono tenuti anche a comunicare le eventuali variazioni;

c) indirizza gli interventi diagnostici per l'accertamento di tecnopatie;

d) diffonde le informazioni necessarie per gli interventi mirati di prevenzione.

Il servizio, avvalendosi anche di altri servizi e presidi dell'unità sanitaria locale:

a) accerta che sia compilato e aggiornato, ai sensi della normativa vigente, il libretto sanitario personale, con le indicazioni relative alla eventuale esposizione a rischi;

b) provvede all'elaborazione, alla raccolta e al controllo di questionari;

c) provvede alla programmazione ed esecuzione di indagini epidemiologiche;

d) provvede all'educazione sanitaria sulla nocività ambientale e sullo stato di salute dei lavoratori;

e) coordina e indirizza gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla legislazione vigente.

Art. 13.

Convenzioni

L'unità sanitaria locale, previa autorizzazione della giunta regionale, può stipulare convenzioni con l'università degli studi o eventualmente con altri enti pubblici o con altre istituzioni e organizzazioni di riconosciuta qualificazione per assicurare l'espletamento di specifiche attività di notevole complessità, la cui esecuzione non possa essere demandata nè ai propri settori nè ai presidi e servizi multizonali.

Art. 14.

Assetto funzionale e organizzativo

Nella pianta organica del servizio dovranno essere previsti almeno i seguenti operatori:

medico specializzato in medicina del lavoro;

operatore sanitario delle professioni sanitarie ausiliarie di cui all'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie;

personale tecnico anche laureato;

personale amministrativo.

Per assicurare la migliore funzionalità del servizio l'attività degli operatori deve essere effettivamente svolta nell'ambito del servizio stesso.

In relazione alle specifiche necessità potranno essere previsti altri operatori particolarmente esperti in igiene e prevenzione.

Il personale tecnico dovrà essere esperto nelle varie materie (impiantistica, elettronica, chimica, fisica, agraria, edilizia, ciclo di produzione antinfortunistica, etc.) in rapporto al servizio cui sarà adibito.

Art. 15.

Metodologia operativa

La metodologia operativa del servizio si articola attraverso:

a) l'indagine ambientale nel reparto, nella fabbrica, nel luogo di lavoro agricolo, nell'azienda artigiana e negli altri ambienti di lavoro, condotta avvalendosi delle conoscenze e delle esperienze acquisite dai lavoratori con la partecipazione degli stessi e/o delle loro organizzazioni e dei datori di lavoro. L'indagine è preceduta da una fase informativa sull'ambiente e sulle condizioni di lavoro, cui concorrono i registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici;

b) l'analisi del ciclo produttivo;

c) il coordinamento e controllo sull'effettuazione delle visite mediche;

d) la diffusione dei dati delle indagini nell'ambito delle finalità di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche ai fini di rilevare i sintomi soggettivi prevalenti.

Art. 16.
Il presidio multizonale di prevenzione

Il presidio multizonale di prevenzione è una struttura per l'esercizio di funzioni strumentali che richiedono l'uso di particolari tecnologie o il possesso di specifici livelli di specializzazione, dotata di propria autonomia tecnico-funzionale, utilizzata dalle unità sanitarie locali nelle materie attinenti all'igiene pubblica e alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono istituiti sette presidi multizonali di prevenzione, ciascuno al servizio di più unità sanitarie locali, come risulta dall'allegato alla presente legge.

Il numero dei presidi multizonali può essere aumentato in relazione alle esigenze e ai bisogni del territorio, a specifiche attività produttive indicate dalla programmazione regionale.

Ciascun presidio può acquisire una particolare competenza specialistica in attività di controllo, anche strumentali, relative a specifici cicli produttivi; in tal caso può assicurare prestazioni specialistiche anche alle unità sanitarie locali che fanno capo ad altri presidi.

Art. 17.
Servizi del presidio multizonale di prevenzione

Il presidio multizonale di prevenzione si suddivide in quattro sezioni di attività:

1) sezione chimico ambientale: tratta i problemi chimici relativi ad aria, acqua, suolo, igiene industriale, alimenti e cosmetici;

2) sezione fisico ambientale: tratta i problemi fisici relativi al microclima, rumore, vibrazioni, radiazioni e riconoscimento della presenza di elementi e sostanze nocive;

3) sezione medico biotossicologica: tratta i problemi relativi alla tossicologia industriale, alla microbiologia degli alimenti, all'analisi microbiologica delle acque, alla zooprofilassi, ai farmaci e cosmetici, alla profilassi delle malattie infettive, ai disinfettanti e disinfestanti;

4) sezione per le attività impiantistiche e antinfortunistiche.

Art. 18.
Confluenza nel presidio multizonale di prevenzione delle funzioni e dei compiti strumentali e analitici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, dell'ispettorato del lavoro, dell'Enpi e dell'Ancc.

Sono svolti dal presidio multizonale di prevenzione i compiti strumentali e analitici già dei laboratori provinciali di igiene e profilassi con l'esclusione delle indagini diagnostiche effettuate per finalità terapeutiche e comunque non collegate con attività di prevenzione, da assegnare ai servizi di laboratorio delle unità sanitarie locali.

Il presidio multizonale di prevenzione svolge altresì le funzioni in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro già dell'Enpi, dell'Ancc, dell'ispettorato del lavoro riservate alla competenza delle unità sanitarie locali, ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97, il cui esercizio richiede l'impiego di specifiche apparecchiature tecniche e/o elevati livelli di specializzazione degli operatori.

Art. 19.
Intervento del presidio multizonale di prevenzione

L'intervento del presidio multizonale di prevenzione avviene su richiesta dei servizi del settore che ne coordina le modalità di esecuzione.

Art. 20.
Responsabile di sezione

Ogni sezione è coordinata da un responsabile i cui compiti in particolare sono:

a) garantire l'organizzazione e il regolare funzionamento della sezione, con particolare rifermento alla conservazione e alla manutenzione della strumentazione e alle proposte di approvvigionamento necessari a tutto ciò che ne garantisce l'efficienza;

b) costruire gruppi di lavoro per materie omogenee o interdisciplinari, nell'ambito dei quali i singoli componenti conservano le proprie specifiche responsabilità;

c) verificare la compatibilità tra le attività dei vari gruppi di lavoro per quanto concerne, in particolare, la utilizzazione programmata delle comuni attrezzature di laboratorio.

Art. 21.
Il responsabile del presidio multizonale di prevenzione

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui il presidio è ubicato nomina, scegliendo tra i responsabili di sezione in cui il presidio è suddiviso, il responsabile del presidio stesso.

L'incarico è conferito per un triennio; è revocabile e rinnovabile.

Il responsabile del presidio:

a) assicura il funzionamento e il coordinamento delle sezioni del presidio;

b) mantiene la direzione della sezione cui è preposto;

c) propone all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, sentito il comitato tecnico, l'organico delle sezioni e le sue modifiche, gli acquisti di apparecchi e dotazioni, i piani di lavoro annuali;

d) collabora direttamente con i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale per la predisposizione del conto speciale di gestione del presidio.

Art. 22.
Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione

Con deliberazione del comitato di gestione della unità sanitaria locale in cui è ubicato il presidio multizonale di prevenzione, è costituito il comitato tecnico consultivo del presidio stesso per l'organizzazione e la attuazione delle attività del presidio.

Esso è presieduto dal responsabile del presidio multizonale di prevenzione: ne fanno parte i responsabili delle sezioni del presidio, i responsabili dei servizi per la igiene pubblica e la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle unità sanitarie locali del bacino di utenza del presidio multizonale di prevenzione, nonchè il responsabile del settore unità sanitaria locale in cui è ubicato il presidio multizonale.

Art. 23.
Rapporti tra unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato il presidio multizonale di prevenzione e le altre unità sanitarie locali interessate.

Per garantire il collegamento funzionale tra unità sanitaria locale in cui è ubicato il presidio multizonale di prevenzione e le rimanenti unità sanitarie locali che si avvalgono del presidio stesso, è istituita la conferenza dei presidenti delle unità sanitarie locali servite dal presidio.

La riunione della conferenza è obbligatoria quando trattasi di programmazione generale delle attività del presidio.

La conferenza è indetta dal presidente dell'unità sanitaria locale dove è ubicato il presidio, di propria iniziativa o su richiesta di un presidente delle altre unità sanitarie locali interessate.

Art. 24.
Richiesta di consulenza alle università degli studi, all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, allo istituto superiore per la sanità al consiglio nazionale delle ricerche e al comitato nazionale per l'energia nucleare.

Su iniziative del settore per l'igiene pubblica e la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o del presidio multizonale di prevenzione, l'unità sanitaria locale, tramite la giunta regionale, può chiedere all'università degli studi, all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, all'istituto superiore di sanità, al consiglio nazionale delle ricerche e al comitato nazionale per l'energia nucleare, secondo le rispettive competenze, le informazioni e le consulenze necessarie in tema di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 25.
Tariffari

La giunta regionale, fissa i tariffari per gli accertamenti e le indagini richieste nell'interesse privato al servizio e ai presidi multizonali di prevenzione, ivi comprese le attività **già a**

pagamento dell'Enpi e dell'Ancc per gli interventi di consulenza di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le tariffe sono soggette a revisione annuale da parte della giunta regionale, sulla base degli indici Istat del costo della vita.

Art. 26.

Centro regionale di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei dati

La giunta regionale assume idonee iniziative per la istituzione di un centro regionale di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei dati, in modo da favorire lo scambio di informazioni tecniche e bibliografiche a disposizione delle unità sanitarie locali, delle forze sociali e imprenditoriali che ne facciano richiesta.

Il centro può essere gestito con il concorso di una o più unità santarie locali e/o dell'università degli studi secondo la disciplina fissata da apposita convenzione con la Regione.

Il centro contribuisce alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto ai servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 27.

Comitato regionale di coordinamento

La giunta regionale costituisce un comitato regionale di coordinamento quale proprio organismo di consultazione sui temi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro con il compito di proporre alla giunta regionale le più opportune direttive sui criteri operativi dei servizi, allo scopo di assicurare nell'intero territorio l'omogeneità e l'uniformità delle modalità di intervento.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale alla sanità o da persona da lui delegata ed è costituito:

1) da tre presidenti di unità sanitarie locali designati dall'Anci regionale;

2) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

3) da tre rappresentanti dei datori di lavoro;

4) da un responsabile di un presidio multizonale di prevenzione designato dalla giunta regionale;

5) da due responsabili di servizi per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle unità sanitarie locali designati dalla giunta regionale;

6) da un esperto in chimica, in ingegneria, in medicina del lavoro, designati dalla giunta regionale;

7) da due medici del lavoro designati dalle università di Padova e di Verona.

La giunta regionale, di volta in volta, può richiamare a far parte del comitato uno o più docenti universitari in relazione ai temi da trattare.

Le funzioni di segreteria sono espletate da personale della Regione.

Il comitato ha sede presso l'assessorato alla sanità e può riunirsi presso gli uffici della giunta regionale o presso una unità sanitaria locale.

Art. 28.

Finanziamenti delle attività previste dalla legge

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge la regione Veneto, nell'ambito del piano socio-sanitario regionale, determina:

a) apppositi finanziamenti per la costituzione, l'avvio e/o il potenziamento dei servizi previsti dalla presente legge in ordine alla dotazione sia strumentale che di organici;

b) appositi finanziamenti per l'attuazione del progetto obiettivo: «La tutela della salute dei lavoratori in ambienti di lavoro»;

c) impartisce direttive alle unità sanitarie locali affinché nella relazione al bilancio preventivo individuino le risorse e gli organici necessari al funzionamento del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 30 novembre 1982

BERNINI

ALLEGATO

LOCALIZZAZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA' DEI PRESIDI MULTINAZIONALI DI PREVENZIONE

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la unità sanitaria locale n. 3:

ambito territoriale di attività:
territorio delle unità sanitarie locali numeri 1, 2, 3, 4.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la unità sanitaria locale n. 8:

ambito territoriale di attività:
territorio delle unità sanitarie locali numeri 5, 6, 7, 8, 9, 34, 35.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la unità sanitaria locale n. 10:

ambito territoriale di attività:
territorio delle unità sanitarie locali numeri 10, 11, 12, 13.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la unità sanitaria locale n. 16:

ambito territoriale di attività:
territorio delle unità sanitarie locali numeri 14, 15, 16, 17, 18, 32.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la unità sanitaria locale n. 21:

ambito territoriale di attività:
territorio delle unità sanitarie locali numeri 19, 20, 21, 22, 23.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la unità sanitaria locale n. 25:

ambito territoriale di attività:
territorio delle unità sanitarie locali numeri 24, 15, 26, 27, 28, 33.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso l'unità sanitaria locale n. 30:

ambito territoriale di attività:
territorio delle unità sanitarie locali numeri 29, 30, 31.

(6290)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830100)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.